

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 agosto 2021, n. 568

Modifica della deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, concernente "Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio". Ulteriore proroga termini di attuazione.

Oggetto: Modifica della deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, concernente “Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio”. Ulteriore proroga termini di attuazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni ed ASP (azienda pubblica di servizi alla persona);

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Risoluzione del 25 settembre 2015 n. 70/1 dell’Assemblea Generale dell’ONU che ha adottato la “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” e in particolare l’Obiettivo 3 per lo sviluppo sostenibile, recante “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” e l’Obiettivo 11, recante “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili...in particolare per donne, bambini, anziani e disabili”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- la legge del 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale del 12 dicembre 2003, n. 41, “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”;
- la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE

- la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019, n. 1, che ha approvato il Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune”;
- la deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304, “Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni”, in particolare quanto disposto in materia di Centri diurni per anziani di cui al punto I.B.4;

TENUTO CONTO

- che la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11, inserisce i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali declinati all'articolo 22 della stessa e stabilisce altresì, all'art. 28, che "il centro anziani, ispirato ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, dell'autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato", e che il centro anziani, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dell'anziano, svolge, in particolare:
 - attività ricreativo-culturali;
 - promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
 - attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
 - attività di scambio culturale e intergenerazionale;
 - attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
 - attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio;
- che il Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1, prevede tra gli obiettivi:
 - il miglioramento dei servizi e degli interventi, elevando i servizi socio-sanitari per l'infanzia e per gli anziani;
 - il potenziamento dei servizi per gli anziani, in quanto l'ottica generale del Piano è quella di mantenere il più possibile le persone nel proprio contesto di vita, favorendo il mantenimento, in particolare, dell'ambito sociale e di quello affettivo;
 - l'offerta concreta di opportunità alle persone vulnerabili, tra cui gli anziani, incentivando attività di aggregazione, anche attraverso associazioni impegnate con gli anziani e valorizzando aree dismesse da adibire a centro sociale;
 - contrastare la progressiva erosione della dimensione relazionale dovuta all'assottigliarsi delle forme tradizionali di legame comunitario, che espone i soggetti più deboli al rischio dell'isolamento e della solitudine;

VISTE

- la determinazione n. G07757 del 7 giugno 2019, "Costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di "Linee guida regionali in materia di centri anziani";
- la determinazione n. G10198 del 26 luglio 2019, "Determinazione dirigenziale n. G07757 del 07.06.2019. Costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di Linee guida regionali in materia di centri anziani. Nomina componenti";
- la determinazione n. G18040 del 19 dicembre 2019, "Determinazione 26 luglio 2019, n. G10198 - Determinazione dirigenziale n. G07757 del 07.06.2019 - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di Linee guida regionali in materia di centri anziani. Nomina componenti. Proroga dei lavori e sostituzione componente";

PRESO ATTO che il gruppo di lavoro costituito ai sensi della determinazione n. G07757 del 7 giugno 2019, a conclusione dei propri lavori, ha consegnato in data 29 gennaio 2020 alla Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale il documento finale avente ad oggetto "Proposta di linee guida per i centri anziani del Lazio", contenente le indicazioni utili per le successive valutazioni e l'eventuale adozione, con apposito atto amministrativo, delle Linee Guida regionali in materia di Centri Anziani;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, che ha, tra l'altro, approvato le "Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio", lo "Schema di convenzione per la gestione del

centro anziani” e lo “Schema di statuto dell’associazione di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani”, e integralmente richiamatene le premesse;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 gennaio 2021, n. 22, con la quale è stato prorogato al 30 settembre 2021 il termine previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, per l’adeguamento dei regolamenti dei Comuni e dei Municipi di Roma Capitale alle nuove “Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio” e per l’adozione degli atti conseguenti alla disciplina da esse prevista

CONSIDERATO che le “Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio” approvate con la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, comportano un’innovazione significativa nell’organizzazione del servizio, in quanto viene da esse indicata quale modalità di gestione ottimale dei centri anziani da parte dei Comuni, l’affidamento ad una associazione di promozione sociale, avente il centro anziani come oggetto esclusivo o prevalente, escludendo la gestione diretta “in economia” da parte del Comune;

VISTA la determinazione n. G07347 del 16 giugno 2021, “Emergenza COVID-19. Programmazione sanitaria regionale. Approvazione del documento denominato Piano territoriale regionale - Giugno 2021”, che ha dettato specifiche disposizioni, tra l’altro, in ordine alla riapertura dei Centri anziani, a far data dal 1° luglio 2021;

DATO ATTO che la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, ha stabilito per l’adeguamento dei regolamenti dei Comuni e dei Municipi di Roma Capitale alle nuove “Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio” e per l’adozione degli atti conseguenti alla disciplina da essa prevista il termine del 31 marzo 2021;

PRESO ATTO delle oggettive difficoltà incontrate dai Comuni e dai Centri anziani interessati al processo di trasformazione per il perfezionamento degli adempimenti ad essi rispettivamente richiesti dalla deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, discendenti dal perdurante stato di emergenza sanitaria da COVID-19, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con successivi atti, che hanno introdotto specifiche misure applicabili sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che:

- le diverse misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno impattato in maniera sensibile sulla concreta organizzazione ed attuazione dei servizi rivolti alle categorie di persone più fragili, tra le quali in particolar modo la popolazione anziana;
- numerosi Centri anziani presenti sul territorio non hanno di fatto ripreso le proprie attività in seguito al c.d. “lockdown”, poiché gli stessi anziani iscritti ai Centri hanno preferito, a tutela della propria salute, mantenere uno stile di vita “confinato”;
- gli adeguamenti dei Centri anziani e dei regolamenti dei Comuni e dei Municipi di Roma Capitale alla disciplina stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, richiedono anche processi partecipati e condivisi, di tutta evidenza fortemente limitati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di assicurare un’adeguata partecipazione e condivisione sul territorio dei relativi processi attuativi, prorogare al 31 marzo 2022 il termine previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, e già prorogato con deliberazione della Giunta regionale del 26 gennaio 2021, n. 22, per l’adeguamento dei regolamenti dei Comuni e dei Municipi di Roma Capitale alle nuove “Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio” e per l’adozione degli atti ad esse conseguenti;

PRESO ATTO che, successivamente all’esecutività della deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, sono pervenute alla competente struttura regionale numerose istanze e segnalazioni di

situazioni locali, in particolare concentrate nei Comuni di dimensione più piccola, nelle quali l'integrale adeguamento alle "Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio" avrebbe potuto dare luogo a problematiche applicative connesse alla natura polifunzionale dei Centri esistenti, sotto profili quali, tra gli altri, le finalità delle costituenti Associazioni di Promozione Sociale, i requisiti soggettivi degli iscritti e la stessa vincolatività dello "Schema di statuto dell'associazione di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani", allegato alla medesima deliberazione;

VISTA la deliberazione legislativa, approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 97 del 4 agosto 2021, concernente "Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021 e modifiche di leggi regionali", e in particolare l'art. 5 che, tra l'altro, così recita: "Alla l.r. 11/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole: "di emarginazione" sono inserite le seguenti: ", di disagio";
- b) all'art. 28:
 - 1) le parole: "sociali e sanitari promossi dal sistema integrato" sono sostituite dalle seguenti: "ad esso destinati. Il centro anziani è organizzato in forma di associazione di promozione sociale (APS), secondo la disciplina prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche. In coerenza con quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del d.lgs. 117/2017, non sono previsti limiti di età per associarsi ad una APS che ha in carico la gestione di un centro anziani;
 - 2) al comma 3 le parole: "degli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "delle azioni";

CONSIDERATO che obiettivo precipuo delle "Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio" è rafforzare l'offerta di servizi sul territorio, adeguandola ai bisogni specifici di ogni comunità, favorendo e non limitando l'autonomia associativa dei singoli cittadini, in coerenza con la natura "aperta" del servizio delineata dall'art. 28 della legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11;

RITENUTO pertanto, al fine di favorire la realizzazione uniforme su tutto il territorio regionale delle finalità di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, attribuite ai Centri anziani dall'art. 28 della legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11:

- modificare la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, sostituendo le "Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio" da essa approvate con il documento allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- revocare lo "Schema di statuto dell'associazione di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani", Allegato 3 della deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452;
- stabilire che restano comunque validi e conformi alle predette Linee Guida gli statuti già approvati o in corso di approvazione redatti secondo il predetto schema;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

1. di prorogare al 31 marzo 2022 il termine previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, già prorogato con deliberazione della Giunta regionale del 26 gennaio 2021, n. 22, per l'adeguamento dei regolamenti dei Comuni e dei Municipi di Roma Capitale alle nuove "Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio" e per l'adozione degli atti ad esse conseguenti;
2. di modificare la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, sostituendo le "Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio" da essa approvate con il documento allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di revocare lo “Schema di statuto dell’associazione di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani”, Allegato 3 della deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452;
4. di stabilire che restano comunque validi e conformi alle predette Linee Guida gli statuti già approvati o in corso di approvazione redatti secondo il predetto schema.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul portale istituzionale http://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali.

ALLEGATO 1

**LINEE GUIDA REGIONALI PER I CENTRI ANZIANI
DEL LAZIO**

(ver. 2; aggiornamento luglio 2021)

Direzione per l’Inclusione Sociale

PREMESSA

I centri anziani sono previsti specificamente dall'**articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11** (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).

Il posizionamento dell'articolo 28 all'interno del Capo III della legge non è casuale e inserisce il centro anziani non solo tra i servizi pubblici del sistema, ma anche tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali declinati all'articolo 22 della citata legge regionale 11/2016.

Prima di tale norma i centri anziani erano disciplinati dalla **DGR n. 1304/2004** (e ss.mm.ii), che, in applicazione della legge regionale n. **41/2003** ("Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio assistenziali"), fissava i requisiti minimi che gli stessi dovevano avere per poter essere autorizzati al funzionamento e richiama la precedente Deliberazione del 6 febbraio 2004, n. 67, con la quale la Regione aveva approvato uno schema tipo di **regolamento comunale del centro anziani**, nel quale veniva previsto, tra l'altro, che per la gestione delle attività supplementari dei centri anziani (somministrazione alimenti e bevande, gite, etc.) gli stessi dovessero avvalersi di organismi del terzo settore, in particolare di associazioni di promozione sociale.

Alcuni fenomeni socio-economici, di seguito indicati, che hanno una forte influenza sull'organizzazione e l'attività dei centri anziani, hanno portato alla necessità di adeguare la disciplina (la DGR n. 1304/2004, antecedente alla legge n. 11/2016), e lo schema di regolamento:

1. la trasformazione demografica della popolazione, sempre più anziana e spesso isolata da reti familiari ed amicali adeguate;
2. la natura stessa dei centri anziani, che hanno evoluto fortemente nel tempo la propria attività, i modelli di partecipazione e di gestione, i rapporti con il Comune/Municipio di riferimento;
3. la dimensione economica delle attività, che in alcuni casi ha raggiunto valori importanti.

La Direzione per l'Inclusione sociale, con determinazione n. G07757 del 7 giugno 2019, ha costituito un Gruppo di Lavoro con i seguenti obiettivi specifici:

- a. effettuare una ricognizione della rete esistente, in termini di forma giuridica e modelli organizzativi dei centri;
- b. dare indicazioni operative sulla forma statutaria e modelli di governance più adeguati alla realtà attuale;
- c. dare indicazioni ai distretti sociosanitari sulle modalità autorizzative e di vigilanza.

Il presente documento è il risultato del suddetto lavoro del Gruppo.

LA RICOGNIZIONE DELLA RETE ESISTENTE

Dal monitoraggio effettuato sugli avvisi pubblici della Regione Lazio per le annualità 2018-19, si ricava una fotografia significativa, che ci restituisce una realtà dei centri anziani particolarmente ricca e vivace.

Pochi servizi pubblici del sistema integrato possono, infatti, vantare una tale capillarità di presenza sul territorio ed un coinvolgimento così significativo della popolazione.

Nella tabella sottostante sono riportati i dati dei Comuni che hanno istituito sul proprio territorio *almeno* un centro anziani pubblico:

Ambito territoriale	Comuni	VALORE % (SU TOTALE)
Provincia di Frosinone	74	81%
Provincia di Latina	30	91%
Provincia di Rieti	50	68%
Roma Città Metropolitana	107	89%
Provincia di Viterbo	56	93%
Municipi di Roma Capitale	15	100%
TOTALE	332	85%

Hanno, dunque, almeno un centro sul proprio territorio **317 Comuni** e i **15 Municipi** di Roma Capitale, che nell'insieme rappresentano l'**85%** delle amministrazioni locali.

In termini di popolazione residente, questi Comuni rappresentano invece oltre il **95%** della popolazione.

Mettere in rete i Centri, attraverso iniziative specifiche di sostegno, scambio, formazione, orientamento comune delle politiche e dei progetti, potrebbe favorire la massima efficacia degli interventi regionali per l'invecchiamento attivo e la prevenzione della non autosufficienza.

I Comuni che hanno partecipato hanno presentato progetti per complessivi **574 centri**, ed un totale di iscritti dichiarato di **178.315 anziani**.

Si tratta, anche in questo caso, di dati di sintesi, ma molto significativi.

Dal punto di vista della partecipazione, ovvero della capacità di aggregazione dei Centri, gli iscritti rappresentano il **15,05%** della popolazione anziana della Regione, un dato estremamente rilevante.

Quanto alle dimensioni medie, il semplice rapporto numerico indica una dimensione media dei 574 centri di **310 iscritti** ciascuno. Di per sé si tratta già di un numero rilevante, ma che non rende giustizia della variabilità di tale dato a seconda delle dimensioni del territorio.

Se la distribuzione dei centri anziani nei Comuni è omogeneamente diffusa su tutta la regione, con pochissima variabilità tra gli ambiti, la dimensione media risente evidentemente di più del contesto in cui opera, e si possono trovare centri di grandissime dimensioni (fino a oltre 1000 iscritti) e piccolissimi centri di poche decine di anziani che lo frequentano.

Da tale fotografia, resa più attendibile dal fatto che la rilevazione ha confermato sostanzialmente i dati dell'avviso 2018, senza particolari scostamenti, la Regione e il gruppo di lavoro hanno pertanto ricavato le seguenti indicazioni:

- **Presenza molto capillare sul territorio:** una storia così ricca e presente ha portato inevitabilmente ad una diversificazione dei modelli locali, con riferimento alla forma di gestione, il rapporto convenzionale, l'organizzazione interna, e ancor di più per le attività e i progetti prevalentemente attuati dai centri. A partire da ciò, si rende, dunque, necessario adottare delle Linee Guida capaci di rendere, pur nella autonomia programmatoria dei Comuni, più omogenea la governance e i modelli di intervento;
- **Dimensione complessiva del fenomeno:** il coinvolgimento di una platea così numerosa di anziani non consente di relegare ai centri una dimensione meramente aggregativa e ricreativa. Incoraggia invece l'assunzione di una vera politica per l'invecchiamento attivo che abbia nei centri anziani il suo fulcro. Un fenomeno organizzativo che riguarda il 15% degli anziani del territorio, e un'incidenza ancor più rilevante sugli anziani autosufficienti, consente di intervenire con programmi ad ampio spettro di mantenimento della autonomia personale, informazione sugli stili di vita, prossimità agli anziani soli, capacità inclusiva e coesione della comunità locale, e valorizzazione delle competenze e delle esperienze per il mantenimento della cittadinanza effettiva a beneficio dei giovani e della popolazione in genere.
- **Dimensione dei centri:** il numero di iscritti di molti centri impone la necessità di individuare un modello che contestualmente consenta di gestire numeri importanti sia di persone che di budget economico, risponda alla rinnovata normativa fiscale e del terzo settore, garantisca la piena ed effettiva partecipazione degli iscritti alla vita interna del centro e alle sue decisioni.

LINEE GUIDA

Obiettivi delle Linee Guida

L'adeguamento della disciplina regionale ai rinnovati bisogni dei centri riguarda principalmente tre aspetti prioritari:

- 1) la **Mission**: una definizione aggiornata e puntuale delle attività tipiche dei centri anziani, aderenti al dettato della legge n. 11/2016, orientata all'invecchiamento attivo, al maggiore protagonismo degli anziani, alla urgente necessità di luoghi di aggregazione e contrasto alla solitudine. Inoltre, le attività vanno definite anche al fine di prevenire derive commerciali elusive di alcuni centri, che con troppa disinvoltura si sono caratterizzati per attività squisitamente commerciali e meno sociali;
- 2) la **Governance**: coniugare la natura di servizio pubblico con la previsione normativa, molto forte, della legge n. 11/2016 già riportata: "Gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali". Molti centri anziani nella prassi regionale si sono già trasformati in Associazioni di promozione sociale, un ente di natura privata, organismo di terzo settore, unica forma civilistica che consente la realizzazione della potestà/diritto degli anziani frequentanti di essere soci a tutti gli effetti del centro.
- 3) La **convenzione tra centro anziani e Comune**: la trasformazione in APS dei centri, che risolve e rende più pratica ed efficiente la gestione stessa, impone di contro la individuazione della modalità convenzionale corretta tra il Comune e il centro, sia in termini di procedura per il corretto affidamento della gestione, sia per il necessario sostegno strumentale e finanziario da assicurare al centro.

Natura del Servizio

Il centro anziani è un **servizio pubblico locale**, la cui gestione è affidata dal Comune ad una Associazione di Promozione Sociale che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle Linee Guida.

È importante ribadire che il servizio "centro anziani" rimane del tutto pubblico, ed il Comune competente ne rimane titolare ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative

amministrative che gli sono proprie. Alla Associazione affidataria viene assegnata, tramite la convenzione e nei limiti di questa, la gestione del centro.

Le attività del centro:

- si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani,
- sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
- promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

Il Servizio, che può essere caratterizzato da uno o più centri anziani, viene programmato e istituito dal Comune o dal Distretto sociosanitario che ne abbia associato la gestione, sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.

Il Centro anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:

- a) attività ricreativo-culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

È opportuno che attraverso queste attività i centri anziani valorizzino al meglio non solo la tradizionale funzione aggregativa, che svolgono spesso con brillanti risultati, ma anche la persona anziana come cittadino attivo.

Per questo è particolarmente opportuno che il centro sia capace di produrre attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, ecc.

A titolo esemplificativo, le attività potranno prevedere tra gli altri i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.)
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi;
- i) organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei Centri;
- j) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

Utenti del centro

Gli utenti sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.

Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono partecipare alla sua gestione e alle sue attività tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti. Inoltre, al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, in coerenza con l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, non vengono posti limiti d'età per associarsi ad una APS che ha in carico la gestione di un centro anziani.

Istituzione del centro anziani

Il centro è istituito con delibera comunale, che:

- Esplicita e motiva il bisogno della sua istituzione, per l'intero territorio comunale o uno specifico segmento territoriale (frazione, quartiere, ecc.);
- Individua il locale/immobile da destinare ed adibire a centro anziani, stimandone adeguati la dimensione, la articolazione degli spazi e le adeguate condizioni di uso;
- Autorizza il centro al funzionamento con provvedimento amministrativo, dietro verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n. 1304/2004 e s.m.i.

Individuazione del soggetto gestore

La gestione del centro anziani è affidata ad una Associazione di promozione sociale (di seguito APS), attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle presenti Linee Guida.

L'articolo 28 della legge regionale 11/2016, al comma 3, prevede che “gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti [...]”.

È dunque la stessa legge regionale che individua il centro anziani come un soggetto collettivo, del quale gli anziani non siano solo utenti ma addirittura dotati di parte della titolarità.

La APS, soggetto di terzo settore recentemente disciplinato in modo rinnovato dal Codice del terzo settore (Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017), è la tipologia senz'altro più idonea ad assumere la gestione del centro in convenzione con il Comune titolare del servizio: la natura associativa garantisce la partecipazione degli anziani e la democrazia interna; la assenza dello scopo di lucro presuppone il perseguimento dell'interesse generale della comunità, in linea con le previsioni del Codice del terzo settore. Infine, rispetto alle organizzazioni di volontariato, le APS possono assumere la gestione di servizi e convenzionarsi con il Comune a tale scopo. La natura delle organizzazioni di volontariato, infatti, consente di ricevere contributi per l'attività

da parte degli enti locali, ma preclude la possibilità di assumere la gestione di un servizio pubblico, qual è il centro anziani.

Le presenti linee guida individuano i requisiti obbligatori che le Associazioni dovranno avere per risultare affidatarie della gestione. Tali requisiti devono essere riportati nello statuto della APS, per garantirne la cogenza. In ogni caso gli statuti delle APS affidatarie della gestione di centri anziani dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare:

- a) Dovranno richiamare l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, lett. i) del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117;
- b) Dovranno prevedere gli organi previsti dalle presenti linee guida regionali, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;
- c) Dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

L'affidamento della gestione del centro alla APS, da parte del Comune, può avvenire in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che *"Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"*, e con le seguenti modalità.

Laddove il Comune rilevi l'esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino l'intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in APS, e qualora questa intenzione incontri l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale (esistenza di un fabbisogno, disponibilità delle risorse tecniche logistiche e finanziarie necessarie alla sua istituzione) allora il Comune può affidare la gestione del Centro alla APS tramite la stipula di una specifica convenzione.

Pertanto, di norma l'istituzione di un nuovo centro avviene su istanza esplicita di un gruppo di persone anziane, già costituite in APS o che manifestino l'intenzione di farlo.

Per escludere il rischio che un affidamento diretto possa ledere i diritti di altre APS potenzialmente interessate, ed evitare eventuali comportamenti opportunistici da parte tanto delle amministrazioni che dei privati, ed elusivi delle norme che tutelano la concorrenza, è importante fissare alcuni principi inderogabili da rispettare in tutto il processo di individuazione e affidamento.

Principio di unicità territoriale

La APS individuata deve garantire i seguenti due requisiti, da riportare nello statuto:

- a. Oggetto esclusivo o prevalente come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro

anziani sia l'attività esclusiva o prevalente della Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo.

- b. Per garantire l'effettiva territorialità del centro, oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione, Municipio per Roma capitale, Comune). Questa seconda previsione serve ad evitare che ci siano associazioni che si propongano per la gestione di centri anziani senza garantire il radicamento territoriale, condizione fondamentale per il funzionamento del Centro. È il Comune che, nella delibera istitutiva del Centro, delimita in modo motivato il territorio di riferimento del centro istituendo.

A questi due requisiti se ne aggiunge un terzo:

- c. Ci si può iscrivere a più APS.

Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione

Le APS ispirano la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna. In questa prospettiva, gli statuti devono prevedere obbligatoriamente alcune clausole che diano maggiori garanzie:

a) L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
3. Un presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati;
4. Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
5. Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Nei centri di piccole dimensioni le due funzioni possono essere assunte dallo stesso consigliere;

6. Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo.

7. Qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.

b) La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate. Il Comune nella convenzione raccomanda alle APS di fissare una quota associativa che tenga conto delle attività da esse svolte.

c) L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:

- a. Modalità di elezione degli organi;
- b. Rispetto della parità di genere nel direttivo;
- c. Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d. Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- e. Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
- f. Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS. di settore.

I Comuni possono richiedere l'inserimento di ulteriori clausole statutarie o regolamentari, secondo le previsioni dei propri regolamenti.

Impegni dei Comuni

Il Comune/Municipio sostiene il centro anziani:

- a.** Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per la associazione. Il Comune provvede all'autorizzazione al funzionamento del Centro con proprio atto prima di stipulare la convenzione per la gestione;

- b. Garantendo le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del centro.
- c. Riconoscendo un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro.

I Comuni recepiscono queste previsioni in un proprio regolamento comunale.

Il rapporto tra Comune e APS è regolato da una convenzione, che disciplina i reciproci impegni, stipulata in modo coerente con lo schema approvato dalla Regione. Tra l'altro, lo schema di convenzione stabilisce nel dettaglio quali spese rimangano direttamente a carico del Comune, e quali siano oggetto del contributo annuale. I Comuni possono comunque introdurre elementi convenzionali ulteriori o diversi, in ragione delle specificità del territorio e degli accordi presi con la APS.

Il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), è presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria. Il deposito del bilancio è propedeutico al riconoscimento del contributo annuale.

Ulteriori disposizioni

I centri anziani improntano la propria attività alla massima apertura e collaborazione con le comunità di riferimento. Assumono particolare rilievo ed importanza, in questo senso:

- Il rapporto con il volontariato attivo: i Centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
- Il rapporto con il sindacato: i centri anziani hanno l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine i centri valorizzano, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- Il rapporto di rete dei centri: i centri partecipano alle iniziative dei distretti, e della regione, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita dei centri, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate.

- Laicità ed autonomia: i centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

Le disposizioni di sicurezza contro la diffusione del contagio COVID – 19

In fase di prima applicazione, nel perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di tutelare gli utenti dei Centri anziani e i loro nuclei familiari da rischi di contagio, dovranno essere applicate tutte le misure disposte per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Pertanto, le attività dei centri anziani dovranno svolgersi nel rispetto delle generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti, al distanziamento fisico e all'espletamento del ciclo vaccinale per la prevenzione dell'insorgenza dell'infezione da COVID-19, nonché di quelle specificamente definite per i centri anziani nell'ambito del documento denominato "Piano territoriale regionale - Giugno 2021", approvato con determinazione n. G07347 del 16 giugno 2021, che ha disposto, tra l'altro, specifiche misure in ordine alla riapertura dei Centri anziani, a far data dal 1° luglio 2021.

Il Coordinamento Regionale

Viene istituito un Coordinamento Regionale dei centri anziani, con i seguenti obiettivi:

- a) Favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri al sistema integrato dei servizi sociali regionali;
- b) Promuovere, presso i centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
- c) Monitorare l'attuazione delle linee guida sul territorio

Il coordinamento è articolato in:

- 36 coordinamenti distrettuali, uno per ciascun distretto sociosanitario;
- 15 coordinamenti municipali, uno per ciascun Municipio di Roma capitale;
- Un coordinamento cittadino per Roma capitale;

Al Coordinamento regionale partecipano:

- L'Assessore regionale competente per le politiche sociali, o suo delegato, che lo presiede;
- Il Direttore regionale per l'inclusione sociale, o un suo delegato, con funzioni di coordinamento operativo ed amministrativo;
- 1 rappresentante, titolare o supplente, per ogni coordinamento distrettuale;
- 1 rappresentante, titolare o supplente, del coordinamento cittadino di Roma capitale;
- 1 rappresentante, titolare o supplente, per ogni coordinamento municipale di Roma Capitale;
- 3 rappresentanti delle oo.ss. di pensionati più rappresentative;
- 5 rappresentanti delle associazioni di secondo livello di centri anziani e di anziani del Lazio;
- 1 rappresentante del Forum regionale del Terzo Settore.

Il coordinamento si riunisce in forma assembleare almeno una volta all'anno.